

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

22^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio » (1035), d'iniziativa dei deputati Riz ed altri; Virgili ed altri; Postal e Kessler, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 329,
335, 336 e *passim*
BRUGGER (Misto) 333, 334
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) 335
MAFFIOLETTI (PCI) 337
MASCAGNI (PCI) 331, 334, 335 e *passim*
PAVAN (DC) 334
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro 336, 337, 338

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio » (1035), d'iniziativa dei deputati Riz ed altri; Virgili ed altri; Postal e Kessler, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai

dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio », d'iniziativa dei deputati Riz, Benedikter, Gamper e Frasnelli; Virgili, Raffaelli Mario, Ingrao, Rodotà, Spagnoli, Bassanini, Colonna, Canullo, Barcellona, Bertani Fogli Eletta, Buttazzoni Tonellato Paola, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Moschini e Perantuono; Postal e Kessler, già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ha istituito, per la provincia di Bolzano ed a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, ivi ed in uffici della provincia di Trento per l'intera regione operanti, l'indennità di bilinguismo; questo nella logica dell'articolo 85 dello statuto speciale di autonomia del 1948, là dove si sostiene il diritto dei cittadini di lingua tedesca all'uso della lingua materna nei rapporti con la pubblica amministrazione, e, altresì, rispondendo all'esigenza di assicurare la possibilità di parlare in italiano ed in tedesco.

Nonostante gli apprezzabili risultati conseguiti, si addivenne nel 1972 ad un nuovo statuto, ai fini di rafforzare, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, le minoranze linguistiche, stabilendo all'articolo 99 che « nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato » e fissando al successivo articolo 100 i principi per l'uso disgiunto e congiunto delle due lingue. L'articolo 107 rinviava ad un successivo atto le norme di attuazione.

Frattanto, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1976, n. 752, avente ad oggetto « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego », fissava all'articolo 1 la conoscenza delle due lingue come requisito per l'assun-

zione nel pubblico impiego e stabiliva, nel successivo articolo 7, l'istituzione di corsi di addestramento linguistico per i dipendenti statali e degli enti pubblici, sempre a Bolzano e nella provincia di Trento, aventi competenza nell'intera regione.

Questo complesso normativo, come risultò nel 1969 dalla volontà del Parlamento, quando vennero emanate nuove « misure a favore delle popolazioni altoatesine », dimostra chiaramente l'impegno a realizzare nella vita quotidiana la parità dei diritti; la volontà di potenziare, tra le popolazioni di lingua diversa, i rapporti umani e sociali; lo sforzo per un arricchimento culturale e per la tutela dei valori etnici di ciascun gruppo; non dimenticando l'indubbia qualificazione professionale, valida anche nei rapporti privati.

L'indennità allora determinata, rispettivamente per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in 30.000, 25.000, 20.000 e 18.000 lire mensili, si appalesa oggi del tutto insufficiente agli scopi che ne ispirarono l'istituzione. Da qui la presentazione alla Camera dei deputati di tre proposte di legge — Riz ed altri, Virgili ed altri, Postal e Kessler — che, dopo lungo dibattito, vennero fuse in un testo unitario ed armonico, ora rimesso al nostro definitivo esame.

L'articolo 1 rivaluta l'indennità, portandola, per i direttivi, i magistrati e gli ufficiali, da 30.000 a 120.000 lire, per la carriera di concetto da 25.000 a 100.000 lire, per la carriera esecutiva ed equiparate da 20.000 a 80.000 lire, per il personale ausiliario, gli operai permanenti, giornalieri e temporanei, i procaccia postali ed il personale militare non di leva da 18.000 a 72.000 lire mensili.

L'articolo 2 estende analoga indennità al personale dipendente dai comuni della provincia di Bolzano nonché a quelli degli enti ed istituti di diritto pubblico ivi operanti.

L'articolo 3 consente ai dipendenti dello Stato sprovvisti del titolo di studio comprendente la conoscenza della seconda lingua la frequenza retribuita a corsi di studio, che si svolgeranno anche oltre i normali orari di lavoro.

L'articolo 4 prevede un assegno speciale di studio decurtabile in rapporto alle ore di assenza dai corsi, il cui controllo è di competenza delle autorità scolastiche regionali.

L'articolo 5 stabilisce la non computabilità dell'indennità e dell'assegno di studio agli effetti del trattamento di quiescenza, e l'articolo 6 prevede una rivalutazione speciale, da parte del Ministero del tesoro, ogni due anni, dell'indennità stessa. Forse questi due articoli potrebbero suscitare delle perplessità: soprattutto l'articolo 5, dato che diverso trattamento è stato usato ad altri tipi di indennità. Si tratta comunque, per il momento, di questioni marginali rispetto all'importanza del provvedimento ed al significato che indiscutibilmente questo assume. Esso rappresenta infatti un qualificato momento per una più integrale e puntuale attuazione dell'articolo 6 della Costituzione: nell'incentivare l'effettiva utilizzazione delle seconde lingue e nel consentire maggiore funzionalità agli uffici, nonchè rapporti più corretti fra popolazione e pubblica amministrazione, favorisce l'equilibrio tra i due gruppi etnici maggiori operanti in provincia di Bolzano e ne determina la migliore convenienza nell'attuazione dello spirito — che così diviene normativo — con cui furono approvati il cosiddetto « pacchetto » e le relative norme di attuazione. Ne raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione, possibilmente con la stessa unanimità manifestatasi alla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A S C A G N I. Il nostro Gruppo è favorevole al provvedimento in esame, che rappresenta il risultato di un accordo intervenuto, come ricordava il Presidente, alla Camera tra i parlamentari di diversi Gruppi politici, presentatori di disegni di legge sulla materia. Il provvedimento presentato alla Camera e al Senato dai Gruppi comunista e socialista, rispetto a quello presentato dal Gruppo della *Südtiroler Volkspartei*, prevedeva anche l'indennità di studio. È l'innovazione della quale ci siamo fatti portatori e che riguarda il personale assunto dallo Stato prima del-

l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 752, ricordato dal relatore, prima cioè che la conoscenza della seconda lingua divenisse obbligatoria per l'assunzione nel pubblico impiego statale. Si è cioè considerata l'opportunità di dare modo al suddetto personale, che in quantità prevalente — se non nella totalità — non era e non è in possesso della seconda lingua, di frequentare corsi attraverso i quali poter apprendere la lingua stessa e poter poi aver diritto all'indennità di bilinguismo.

I corsi verranno svolti naturalmente, al di fuori dell'orario di lavoro. Inoltre essi, ed i relativi assegni, andranno ad esaurimento, nel corso di sette anni.

È necessario tenere presente, in proposito, che questo provvedimento nasce nel quadro della situazione particolare in cui si trova attualmente il personale dipendente da pubblici uffici statali in provincia di Bolzano: nè va dimenticata l'attuale difficile fase di assestamento degli equilibri tra i gruppi etnici, in conseguenza del nuovo statuto di autonomia emanato nel 1972 e delle norme di attuazione che ne conseguono; fase di difficile assestamento che deriva appunto, per una parte, dalla non conoscenza della seconda lingua da parte del personale statale. Il tutto va poi rapportato al fatto che l'uso effettivo di tale lingua non è uniforme, ovviamente, in tutti i settori: in alcuni è infatti maggiormente necessario, in altri lo è in misura minore, per cui si possono creare disparità, differenze, tali da dar luogo anche a tensioni tra i dipendenti, quando si verifichino situazioni per cui l'uso della seconda lingua è relativo ma esiste di fatto una disparità di trattamento economico. Anche da tale punto di vista, quindi, si è considerata l'opportunità di favorire l'apprendimento della seconda lingua da parte di chi non la possiede, attraverso l'assegno di studio, oltre che per la finalità generale, quella di favorire una costruttiva convivenza tra popolazioni di lingua diversa.

Desidero anche ricordare, a rappresentazione della situazione obiettivamente difficile esistente nella provincia di Bolzano nella presente fase di assestamento, che intorno all'indennità di bilinguismo ed a quella di

studio e apprendimento — oggi trasformata in « assegno » — si è sviluppata una intensa discussione. Le organizzazioni sindacali, a un certo momento, si sono dimostrate più favorevoli a introdurre un terzo elemento di retribuzione uguale per tutti. Noi e altre forze politiche non abbiamo accolto tale tesi, perché non abbiamo considerato fondata l'introduzione egualitaristica di un « terzo elemento », quasi un'indennità di sede disagiata, che non ha giustificazione, laddove è importante affermare e sottolineare il significato di professionalità, di qualificazione professionale nella conoscenza della seconda lingua. Ed è da questo punto di vista che non mi pare possa essere sostenuta l'affermazione di coloro i quali fanno riferimento alla conoscenza di una seconda lingua, ad esempio, nella carriera diplomatica. In provincia di Bolzano il personale è richiesto della conoscenza di una seconda lingua per le stesse prestazioni per le quali altrove non esiste tale necessità. Al personale della provincia di Bolzano si chiede dunque qualcosa di più, una maggiore qualificazione, rispetto alla quale non può negarsi un riconoscimento sul piano economico, nella specie appunto di una indennità di bilinguismo o, rispettivamente, di un assegno di studio.

Ciò chiarito, desidero ricordare brevemente che la situazione nel settore in esame si presenta ancora in termini notevolmente complessi e difficili perché esiste — ciò va detto a chiare lettere e senza mezzi termini — una forte disparità tra gruppo linguistico italiano e gruppo linguistico tedesco per quanto riguarda la conoscenza della seconda lingua: il gruppo linguistico tedesco conosce la seconda lingua, cioè quella italiana, molto più in quanto non conosca la seconda lingua, cioè quella tedesca, il gruppo linguistico italiano. È una situazione, questa, che non può non preoccupare. Numerose sono state e sono le iniziative, anche in sede parlamentare, che tendono a portare un contributo fattivo all'incremento del bilinguismo, soprattutto per il gruppo linguistico italiano. In base alle esperienze, verificatesi a partire dal 1977, successivamente al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 752, numerosi sono stati i turni di esame di seconda lingua per il conseguimento del cosiddetto patentino. Ebbene, se consideriamo le prime tre carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, quelle sulle quali incide maggiormente la preparazione scolastica, i risultati sono tali da far credere che esista una non eccessiva differenza nella conoscenza della seconda lingua fra gruppo di lingua italiana e gruppo di lingua tedesca: i non promossi delle prime tre carriere fra il personale di lingua italiana nella prova di lingua tedesca sono circa il 70 per cento; i bocciati del gruppo linguistico tedesco superano il 50 per cento. In effetti la differenza esiste in proporzioni maggiori. L'esame è impostato in modo da esigere una conoscenza molto severa dal punto di vista grammaticale e sintattico, ciò che attenua, a svantaggio del gruppo tedesco, le distanze. Ma come uso pratico, corrente della lingua parlata, la grande maggioranza dei cittadini di lingua tedesca è in grado di esprimersi anche in italiano, mentre così non si può dire per i cittadini di lingua italiana. È necessario essere chiari in proposito. Il problema del bilinguismo generalizzato merita grande attenzione da parte del Parlamento, è uno dei problemi di fondo della provincia di Bolzano e concorre a formare un quadro politico di rilievo e interesse nazionale, tanto più nella prospettiva dell'unità europea. Su tale problema e specificamente sull'apprendimento del tedesco da parte degli italiani annuncio la presentazione di un ordine del giorno sottoscritto anche dai senatori Modica, Conti Persini e Barsacchi, di cui do lettura:

« La 1^a Commissione permanente del Senato,

riconosciuto che ai fini di una efficiente organizzazione della vita collettiva in provincia di Bolzano il bilinguismo si qualifica come componente essenziale di una formazione culturale e professionale adeguata alle caratteristiche ambientali, e costituisce una condizione necessaria per una democratica convivenza tra i gruppi linguistici diversi, impegnati nella costruzione di una società pluri-

lingue fondata su uno stabile equilibrio etnico, consapevolmente accettato;

rilevato che tuttora esiste un forte divario, a sfavore del gruppo linguistico italiano, nella conoscenza della seconda lingua e che nella stesso gruppo linguistico tedesco si manifesta una tendenza ad allentare il tradizionale impegno di apprendimento della lingua italiana, soprattutto nelle vallate, dove le nuove condizioni di vita e i nuovi assetti amministrativi rendono meno impellente la conoscenza della lingua italiana,

impegna il Governo:

a promuovere e a intraprendere, in stretto accordo con i poteri autonomistici locali, ogni iniziativa, attraverso la scuola ed ogni altro mezzo idoneo, volta ad incrementare la conoscenza e l'apprendimento delle due lingue, così come a difendere e valorizzare la lingua e la cultura ladina nelle vallate dove tale lingua è normalmente impiegata;

a studiare in specie la possibilità di accordi particolari con Paesi di lingua tedesca per l'utilizzazione nella scuola italiana di insegnanti di lingua tedesca, didatticamente preparati, provenienti da tali Paesi, nel rispetto delle norme statutarie autonomistiche e in relazione alle difficoltà, attualmente insuperabili, che incontra il gruppo linguistico tedesco in provincia di Bolzano a fornire docenti di lingua tedesca rispetto alle carenze esistenti nella stessa scuola di lingua tedesca, fatti salvi i diritti e rispettate le esigenze anche di ordine personale degli insegnanti di lingua tedesca provenienti dal gruppo linguistico italiano, tuttora in maggioranza nella scuola italiana».

(0/1035/1/1)

Desidero chiarire che in base all'articolo 19 dello statuto di autonomia, la seconda lingua dev'essere insegnata da docenti per i quali tale lingua è quella materna. In effetti nella scuola italiana la maggioranza degli insegnanti di lingua tedesca sono invece di madre lingua italiana. È comprensibile, pur nel pieno rispetto per il loro valore professionale, che non siano in condizioni di insegnare la lingua tedesca non come normale «lingua straniera», ma come lingua d'uso

corrente e quotidiana, come lingua che rientri nella formazione professionale. Ecco perché a Bolzano e nei centri in cui vivono cittadini di lingua italiana si avverte la necessità della presenza di insegnanti di lingua tedesca per questo insegnamento. E poiché il gruppo linguistico tedesco si trova in gravi difficoltà per la stessa propria scuola, non si vede altra possibilità che quella di ricorrere a paesi di lingua tedesca (Austria, Germania, eventualmente Svizzera tedesca) per l'impiego a contratto di insegnanti, didatticamente preparati, che possano insegnare il tedesco in modo conveniente nella scuola italiana.

Su questo problema richiamiamo l'attenzione del Governo per possibili iniziative. L'ordine del giorno pone il problema in termini di esigenza generale; comprendiamo benissimo che il Governo non possa essere impegnato in termini perentori. Ci auguriamo, altresì, che questo ordine del giorno sia sottoscritto anche dagli altri Gruppi, a dimostrazione che il Parlamento è unitariamente orientato in materia, considerando la conoscenza della seconda lingua come elemento di qualificazione professionale, e che Parlamento e Governo, in stretto accordo con i poteri locali, avvertano la necessità di intraprendere tutte le iniziative possibili ai fini di un deciso incremento del bilinguismo.

B R U G G E R. Sono completamente d'accordo con la relazione; desidero soltanto aggiungere alcune considerazioni per sciogliere eventuali ulteriori dubbi.

Il disegno di legge ha avuto un lungo iter alla Camera, e terrei molto che fosse approvato nello stesso testo. Alcuni dubbi sono stati sollevati, anche dal Presidente, in ordine al contenuto degli articoli 5 e 6. L'articolo 5 prevede la non cumulabilità di questo assegno agli effetti pensionistici e mi permetto di ricordare un caso analogo. Nella riforma sanitaria sono state conglobate tutte le indennità agli effetti pensionistici, tranne la prevista indennità di bilinguismo per il personale sanitario operante in provincia di Bolzano. Questo è il precedente: è l'unica indennità che esista nel campo della riforma sanitaria. L'articolo 6

prevede un adeguamento biennale alle variazioni dell'indice del costo della vita. Vorrei far presente che esistono altre possibilità per adeguare gli stipendi al costo della vita, ad esempio la scala mobile e il periodico rinnovo dei contratti collettivi, adeguamenti che sono pensionabili. Per questa parte, che non è pensionabile, si è dovuto trovare un altro modo di adeguamento.

M A S C A G N I. Si tenga presente che questa indennità è stata ferma per venti anni!

B R U G G E R. Appunto; per gli altri emolumenti ci sono altre vie, ma qui non esiste altra possibilità al di fuori di quella prevista per adeguare l'indennità ai superiori costi della vita.

Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione un'altra considerazione. L'articolo 2 del provvedimento, che prevede la possibilità per i comuni della provincia di Bolzano di attribuire un'indennità di bilinguismo al personale dipendente, non potrebbe disporre la corresponsione obbligatoria di siffatta indennità perché, in tal modo, si opererebbe un intervento autoritario sui bilanci comunali. Il presente disegno di legge prevede, in modo coercitivo, l'adeguamento dell'indennità di bilinguismo per i dipendenti dello Stato residenti nella provincia di Bolzano; con quanto disposto all'articolo 2 andremmo però a disporre spese in merito alle quali non possiamo intervenire.

Pertanto, in tale articolo si dovrebbe parlare soltanto della « possibilità », per i comuni della provincia di Bolzano, di attribuire tale indennità senza, ripeto, ricorrere a previsioni coercitive, in quanto si tratta di enti che godono del regime di autonomia rispetto allo Stato, per quanto riguarda il personale.

Il fatto di stabilire semplicemente la « possibilità » dell'attribuzione dell'indennità di bilinguismo costituirà senza dubbio un utile stimolo, per gli enti interessati, a recepire le disposizioni che lo Stato applica a favore dei propri dipendenti.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 3, egregiamente illustrato e motivato dal senatore Mascagni, vorrei aggiungere soltanto un breve chiarimento circa le difficoltà che incontra il gruppo di lingua italiana nei confronti dell'apprendimento della lingua tedesca.

Effettivamente, il gruppo di lingua italiana è meno preparato ad apprendere la seconda lingua di quello di lingua tedesca, e vi sono anche motivi psicologici che possono in parte spiegare questa situazione.

Come rappresentante del gruppo di lingua tedesca posso comprendere che il mio collega appartenente all'altro gruppo linguistico non sia molto disposto ad imparare per forza l'altra lingua in quanto, giustamente, egli pensa: « mi trovo in Italia e, fino a prova contraria, in Italia si parla l'italiano ». Noi ci dobbiamo rendere conto che tale ragionamento è, nella sostanza, retaggio della precedente era fascista; per tale ragione mi dichiaro soddisfatto della possibilità, prevista all'articolo 3, di alcune facilitazioni per l'apprendimento della lingua tedesca.

Dobbiamo altresì tener conto che, in proposito, era stato commesso un errore in sede di prima elaborazione dello statuto autonomo della provincia di Bolzano che aveva previsto l'insegnamento della lingua italiana nella scuola tedesca da parte di insegnanti di madre lingua italiana mentre, viceversa, nelle scuole di lingua italiana l'insegnamento del tedesco era sempre fatto da insegnanti italiani. Questa situazione è stata modificata solo con l'ultimo statuto ed anche questa può essere una delle ragioni che hanno determinato le difficoltà illustrate dal senatore Mascagni.

Dopo quanto detto, signor Presidente, non mi resta che sollecitare l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P A V A N. Signor Presidente, molto brevemente per accennare ad una questione: sarebbe stato preferibile, a mio avviso, che in relazione al disposto dell'articolo 6 (secondo il quale l'indennità speciale corrispo-

sta è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita) la definizione di siffatti adeguamenti fosse stata demandata alle disposizioni dei contratti collettivi in modo che l'estensione dell'adeguamento avvenisse per tutti tramite il decreto del Presidente della Repubblica che, ordinariamente, viene adottato per l'applicazione degli accordi.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Desidero esprimere il mio consenso nei confronti del disegno di legge nel suo complesso auspicandone una rapida applicazione, pur segnalando che non mi pare molto precisa la formulazione del testo laddove disciplina la partecipazione ai corsi di addestramento linguistico non adeguatamente raccordata con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, richiamato all'articolo 3 del provvedimento.

Tale decreto prevede dei corsi di addestramento linguistico e dei corsi di perfezionamento; dal contesto dell'articolo 3, viceversa, non si comprende bene come verranno organizzati tali corsi: si parla di corsi annuali, ma si accenna anche all'idoneità alla frequenza ad un corso successivo, cioè ad un corso sempre più progredito nell'insegnamento della lingua.

Contemporaneamente, tuttavia, si stabilisce che l'interessato può frequentare i corsi per un massimo di quattro anni rispetto ad un totale di sette.

Considerato tutto ciò, ripeto, mi pare che il raccordo tra quanto qui stabilito ed il disposto dell'articolo 7 del decreto sopracitato non risulti molto chiaro; per « corsi successivi », infatti, potrebbero essere intesi quelli di perfezionamento di cui al decreto stesso, così come mi sembra equivoco il fatto di parlare di « corsi annuali » e non di « cicli » di un certo numero di anni.

Il limite di quattro anni riguarda la possibilità di frequenza ai fini dell'assegno, ovviamente, ma non sarei certamente d'accordo sul fatto che un soggetto percepisse per quattro anni un assegno frequentando sempre il corso di apprendimento iniziale!

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Il chiarimento viene dal disposto del terzo comma dell'articolo 3 laddove è stabilito che: « Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo dalla direzione dei corsi stessi ».

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Nessuno vieta che l'interessato possa continuare a frequentare il primo anno di corso!

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. In questo caso, però, non percepisce l'assegno.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Questo, però, non c'è scritto!

M A S C A G N I. Al quarto comma si specifica che: « Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al successivo articolo 4 ».

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Mi rendo conto che questo è lo spirito informatore del provvedimento, ma ho desiderato soffermarmi sul punto affinchè resti agli atti che nella formulazione letterale degli articoli 3 e 4 del testo in esame il raccordo con la distinzione tra corsi di addestramento (che evidentemente qui si sottintendono organizzati in cicli pluriennali, cosa che non è chiarita esplicitamente e va quindi capita tra le righe) ed i corsi di perfezionamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non è stato stabilito in maniera precisa.

In proposito, non intendo proporre alcuna modifica ma, ripeto, mi sembra opportuno sottolineare che nella realizzazione pratica dei corsi occorrerà chiarire con esattezza le modalità organizzative degli stessi ai fini del loro migliore espletamento.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Vorrei brevemente ringraziare quanti sono intervenuti nel dibattito e dare atto dell'assenso generale che si è manifestato in merito al provvedimento in esame, anche se talune sue norme abbisognavano, forse, di una migliore precisazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Mascagni, pur avendo qualche perplessità in ordine alla seconda parte del dispositivo relativamente all'insegnamento da parte di insegnanti appartenenti ad altri paesi di lingua tedesca, mi rimetto al Governo.

Circa i rilievi mossi dal senatore Colombo, desidero far rilevare che le perplessità che egli ha manifestate mi sembrano eccessive in quanto, ripeto, la lettura del terzo e quarto comma dell'articolo 3 consente di escludere l'interpretazione che egli ha fornito di quelle norme.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Signor Presidente, mi consente una domanda? Di quanti anni è il ciclo di addestramento previsto?

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Di quattro. Rileggo il terzo comma dell'articolo 3 che dice: « Al termine di ciascun corso annuale (ed i corsi sono quattro) gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo dalla direzione dei corsi stessi ».

Al quarto comma si aggiunge poi che: « Nel caso di giudizio di inidoneità (che è quello eventualmente espresso alla fine di ciascun corso annuale) viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al successivo articolo 4 ».

Da quanto letto, senatore Colombo, mi pare che le sue perplessità non abbiano ragione d'essere; comunque, l'interpretazione autentica che della normativa dà il Senato è che, per godere dell'assegno di studio, bisogna superare gli esami di idoneità.

Fatte queste brevi considerazioni, confermo la richiesta di approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho già difeso il presente disegno di legge nel corso della seduta tenutasi ieri presso la Commissione bilancio presente il senatore Mascagni il quale sa perfettamente che, ai fini del giudizio di quella Commissione, erano sorte non poche difficoltà sia per quanto riguarda la copertura di cui all'articolo 7 che per l'articolo 6.

Ho ampiamente spiegato in sede di Commissione bilancio — e sottolineo anche qui — che il disposto di cui all'articolo 6 costituisce un notevole atto di buona volontà del Governo; l'indennizzazione dell'indennità speciale, infatti, mi pare rappresenti un principio alquanto pericoloso perché da una parte si sottrae al Ministero del tesoro la predeterminazione della spesa annuale e, dall'altra, si corre il rischio che ciò possa essere invocato in molte altre occasioni. Forse, ripeto, rispetto al contesto del provvedimento, l'elemento che in modo più significativo sta a dimostrare la buona volontà del Governo in ordine alla soluzione dei problemi di cui al disegno di legge stesso risiede proprio in questo.

Per il resto, mi rendo conto che sono passati venti anni da quando l'indennità di bilinguismo fu costituita; ciò non toglie che, ogni due anni, si possa fare una legge per aggiornarla al fine di mantenere inalterati i principi che regolano la spesa pubblica.

In ogni caso, comunque, il giudizio del Governo in merito al provvedimento è favorevole e non ritornerò sulle precisazioni fatte dal Presidente nei confronti delle osservazioni del senatore Vittorino Colombo. In sostanza, resta chiarito che si tratta di persone che, se non superano gli esami annuali, perdono l'assegno, anche se possono ripresentarsi e sostenere gli esami in una sessione successiva ripristinando quindi l'assegno per gli anni successivi.

Questa credo sia l'interpretazione da dare al quarto comma dell'articolo 3.

Sul resto non ho nulla da aggiungere, anche se il Ministero del tesoro aveva osservato che l'assegno di studio e apprendimento di cui all'articolo 4 avrebbe potuto

essere sostituito da un'indennità di lavoro straordinario: siccome sono predeterminate le 160 ore annuali, si sarebbe potuto cioè stabilire che chi è già in servizio, frequentando i corsi fuori dell'orario di lavoro, sarebbe stato compensato come se avesse effettuato appunto del lavoro straordinario. Ma siamo riusciti a trovare un accordo e non mi sembra opportuno ritornare su di esso.

Circa l'ordine del giorno presentato dai senatori Mascagni ed altri, posso accettarlo, a nome del Governo, come raccomandazione, purchè venga soppressa la seconda parte della premessa: « rilevato che tuttora esiste un forte divario, a sfavore del gruppo linguistico italiano, nella conoscenza della seconda lingua e che nello stesso gruppo linguistico tedesco si manifesta una tendenza ad allentare il tradizionale impegno di apprendimento della lingua italiana, soprattutto nelle vallate, dove le nuove condizioni di vita e i nuovi assetti amministrativi rendono meno impellente la conoscenza della lingua italiana ».

M A S C A G N I . Questa parte pone in luce quella che è una situazione di fatto!

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbe preferibile evitarla, tanto più che la prima parte è molto espressiva per quanto riguarda lo spirito cui è improntato l'ordine del giorno e si collega molto bene al dispositivo. La seconda parte mi sembra invece un po' in contraddizione col resto.

M A S C A G N I . Ad ogni modo, poichè siamo di fronte a problemi per i quali le « raccomandazioni » ormai sono anche troppe, noi chiediamo al Governo un impegno.

M A F F I O L E T T I . Se il Governo accoglie l'ordine del giorno solo come raccomandazione, ne chiederemo la votazione.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto come impegno purchè venga soppressa la seconda parte della premessa.

M A S C A G N I . D'accordo.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Nella seconda parte del dispositivo l'espressione « a studiare in specie accordi particolari » non mi sembra vada molto bene.

M A S C A G N I . Sopprimiamo la parola « particolari ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Do allora lettura dell'ordine del giorno nel testo emendato:

La 1^a Commissione permanente del Senato,

riconosciuto che ai fini di una efficiente organizzazione della vita collettiva in provincia di Bolzano il bilinguismo si qualifica come componente essenziale di una formazione culturale e professionale adeguata alle caratteristiche ambientali, e costituisce una condizione necessaria per una democratica convivenza tra i gruppi linguistici diversi, impegnati nella costruzione di una società plurilingue fondata su uno stabile equilibrio etnico, consapevolmente accettato,

impegna il Governo:

a promuovere e a intraprendere, in stretto accordo con i poteri autonomistici locali, ogni iniziativa, attraverso la scuola ed ogni altro mezzo idoneo, volta ad incrementare la conoscenza e l'apprendimento delle due lingue, così come a difendere e valorizzare la lingua e la cultura ladina nelle vallate dove tale lingua è normalmente impiegata;

a studiare in specie la possibilità di accordi con Paesi di lingua tedesca per l'utilizzazione nella scuola italiana di insegnanti di lingua tedesca, didatticamente preparati, provenienti da tali Paesi, nel rispetto delle norme statutarie autonomistiche e in relazione alle difficoltà, attualmente insuperabili, che incontra il gruppo linguistico tedesco in provincia di Bolzano a fornire docenti di lingua tedesca rispetto alle carenze esistenti nella stessa scuola di lingua tedesca, fatti salvi i diritti e rispettate le esigenze anche di ordine personale degli insegnanti di lingua

tedesca provenienti dal gruppo linguistico italiano, tuttora in maggioranza nella scuola italiana.

(0/1035/1/1) MASCAGNI, MODICA, CONTI
PERSINI, BARSACCHI

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In tale formulazione il Governo accetta l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, è corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: lire 120.000;

b) per il personale delle carriere di controllo ed equiparato: lire 100.000;

c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: lire 80.000;

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: lire 72.000.

Tale indennità è estesa al personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza, è corrisposta l'indennità nella misura prevista per la carriera inferiore medesima.

Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennità di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta l'indennità già in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo.

E approvato.

Art. 2.

I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire un'indennità di bilinguismo nelle misure fissate dalla presente legge al personale dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 1.

Pari facoltà possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi.

E approvato.

Art. 3.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facoltà di frequentare corsi di seconda lingua con il riconoscimento di un assegno speciale di cui al successivo articolo 4.

I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna delle due lingue nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si svolgeranno fuori del normale orario di lavoro per complessive 160 ore annue e secondo un programma definito dalla direzione dei corsi stessi, nell'arco di dieci mesi.

Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla fre-

quenza del corso successivo dalla direzione dei corsi stessi.

Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al successivo articolo 4, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo stabilito dalla direzione dei corsi. Conseguita la idoneità viene ripristinata l'indennità di cui al successivo articolo 4 prevista per il corso successivo.

I corsi di cui al presente articolo saranno tenuti per un periodo di anni sette.

E approvato.

Art. 4.

Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 3 della presente legge, iscritti ai corsi ivi previsti, viene riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento della seconda lingua, nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua prevista dal precedente articolo 1.

L'assegno di cui al comma precedente sarà decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.

L'assegno di cui al presente articolo verrà corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza godimento dell'assegno di studio.

E approvato.

Art. 5.

L'indennità e l'assegno di studio di cui alla presente legge non sono computabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

E approvato.

Art. 6.

L'indennità speciale di cui alla presente legge è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente.

Il Ministro del tesoro determina ogni due anni con proprio decreto la misura della indennità speciale di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

E approvato.

Art. 7.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 10,55.